



Protocollo N° (allegato a PEC)
Class. 014-10
Fasc. 2024/5
Rif. Prot. n. 49541/2024

ORDINANZA N. 52/A/24 del 24/12/2024

**OGGETTO: S.P. N° 128 "MONTEGRIMANO – SAN MARINO" dal km 2+200 al km 2+300
Revoca dell'ordinanza n. 39/A/24 del 14/10/2024 per istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, causa lavori di consolidamento sponde fluviali del torrente Tassona e versante in frana.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che il titolare della E.Q. 4.3 "Viabilità 2 Montefeltro", Geom. Giampiero Tarsi, ha inviato la richiesta qui riportata:

"PREMESSO

che con ordinanza n.39/A/24 del 14/10/2024 era stato istituito il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico dal km 2+200 al km 2+300 della s.p. n. 182 "Montegrimano – San Marino" in Comune di Monte Grimano Terme, per l'esecuzione di lavori di consolidamento sponde fluviali del torrente Tassona e del versante in frana, dal giorno 14/10/2024 e fino a provvedimento di revoca da emanare al termine dei lavori previsti per il 31/10/2024.

CONSIDERATO

che tali lavorazioni sono terminate e che le condizioni che avevano motivato l'istituzione della chiusura al transito sono cessate.

RITENUTO pertanto opportuno ristabilire il transito a doppio senso di marcia del tratto dal km 2+200 al km 2+300 della s.p. n. 182 "Montegrimano – San Marino" in Comune di Monte Grimano Terme.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, il sottoscritto responsabile dell'Ufficio 4.2.3 "Viabilità 2 – Urbino - Montefeltro"

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, la revoca dell'ordinanza n. 39/A/24 del 14/10/2024, e il ripristino della circolazione a doppio senso di marcia del tratto dal km 2+200 al km 2+300 della s.p. n. 182 "Montegrimano – San Marino" in Comune di Monte Grimano Terme."

VISTA e condivisa la proposta indicata

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.º del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.



- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E RITENUTO

ORDINA

La revoca dell'ordinanza n. 39/A/24 del 14/10/2024, e il ripristino della circolazione a doppio senso di marcia del tratto dal km 2+200 al km 2+300 della s.p. n. 128 "Montegrimano – San Marino" in Comune di Monte Grimano Terme.

DISPONE

- Che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata all'impresa esecutrice dei lavori, Impresa F.lli Ottaviani S.r.l. di Monte Grimano Terme (PU) per quanto riguarda la rimozione della prescritta segnaletica nell'ambito del cantiere;

AVVERTE

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso da chiunque ne abbia interesse, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITÀ
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA
Ing. Mario Primavera
(Originale firmato digitalmente)